

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTONI

Nella seduta del 14/02/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente ha innanzitutto riferito che il presente ricorso "è da considerarsi parte integrante di quello precedentemente presentato" dal cointestatario (suo coniuge) in nome proprio (n. prot. 0862246/15 del 10.08.2015). In entrambe le procedure veniva contestato il comportamento tenuto dalla banca resistente in relazione ad un contratto di fido con carta di credito *revolving*, stipulato in data 22/12/2014. Secondo la ricorrente l'intermediario, avendo deciso di recedere unilateralmente dal contratto (in data 13/10/2014) senza tuttavia curarsi di avvisarla correttamente e tempestivamente, aveva di fatto causato la sua impossibilità di far fronte al pagamento del saldo passivo del rapporto.

A fine marzo 2015, l'intermediario, per porre rimedio alla questione, aveva proposto "l'erogazione di un prestito in sostituzione di quello erogato sulla carta di credito", ricevendo risposta positiva dalla ricorrente, che aveva comunicato anche l'IBAN del rapporto bancario di addebito delle rate del nuovo finanziamento. Tuttavia l'intermediario non aveva trasmesso copia del nuovo contratto né aveva comunicato le relative modalità di adempimento, incaricando – anzi – diverse agenzie di recupero crediti di agire nei confronti della ricorrente; in data 31/05/2015 inoltre, l'intermediario aveva comunicato alla



ricorrente il preavviso di segnalazione presso i Sistemi di Informazioni Creditizie. Solo a fine luglio 2015 l'intermediario si era infine curato di trasmettere alla controparte il prospetto del nuovo finanziamento, con applicazione di interessi moratori. Parte ricorrente si era rifiutata, però, di pagare tale onere, non ritenendosi "responsabile dei loro problemi tecnici e mancate comunicazioni scritte". Per tali ragioni attraverso il ricorso viene chiesta innanzitutto la cancellazione dell'iscrizione a sofferenza della parte ricorrente, l'irrogazione di una sanzione a carico dell'intermediario per i danni che ne sono conseguiti, nonché "l'emissione di un piano di prestito revisionato" senza applicazione di interessi moratori, con pagamento mediante RID.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha richiamato quanto già esposto con riferimento al precedente ricorso n. prot. 0862246/15 del 10.08.2015 (cfr. all. 1 alle controdeduzioni). Ovvero, ha innanzitutto sostenuto di aver avvisato la ricorrente, in data 13/10/2014, di volersi avvalere del diritto di recesso in relazione al rapporto di fido stipulato in data 22/12/2014 e che, a partire dalla predetta data, non sarebbero state più addebitate alla controparte le somme a rimborso del fido, né sarebbero maturati interessi o altre spese di diverso tipo per il periodo di competenza antecedente alla efficacia del recesso. Ha dichiarato di aver comunicato tramite un messaggio di posta elettronica ordinaria, in data 03/04/2015, le modalità con cui effettuare i pagamenti inerenti al nuovo prestito personale, stipulato nel corso del mese di marzo 2015, per permetterle di ripagare ratealmente il debito residuo. Solo dopo "ben dieci mensilità di insoluti", con comunicazione in data 03/12/2015 l'intermediario aveva infine riferito alla controparte l'avvenuta segnalazione del relativo nominativo "a sofferenza". Pertanto la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, data la correttezza del proprio operato, l'infondatezza delle doglianze presentate e la parziale inammissibilità delle domande svolte dalla ricorrente. In particolare le richieste di "emissione di un piano di prestito revisionato" nonché di "attivazione del RID I SEPA bancario", consistendo in una pretesa di condanna dell'intermediario a un "facere specifico", esulano infatti dalla competenza dell'Arbitro.

DIRITTO

Esaminati gli atti, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile sotto vari aspetti. Innanzitutto, a causa dell'esistenza di un precedente ricorso collegato, identificato con n. prot. 0862246/15 del 10/08/2015, nel quale l'odierna parte ricorrente figurava quale cointestatario e con il quale il cointestatario aveva già agito nei confronti del medesimo intermediario in relazione alla stessa fattispecie concreta. Tale ricorso è stato respinto dal Collegio con la pronuncia n. 6963 del 02/08/2016, che ha accertato la correttezza dell'operato della banca in sede di esercizio del diritto di recesso dal finanziamento *revolving*, impedendo dunque all'odierno Collegio di decidere nuovamente sulla medesima materia. In secondo luogo, la richiesta di cancellazione della sofferenza dalle Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e di sanzionare l'Istituto per il suo comportamento scorretto non hanno previamente formato oggetto di reclamo. Infine, le domande relative all'emissione di un piano di prestito revisionato senza gli interessi di mora applicati e all'attivazione del RID I SEPA bancario da parte dell'intermediario rappresentano sostanzialmente una richiesta di condanna ad un *facere specifico*, che esula dai poteri del Collegio e non possono pertanto essere esaminate nel merito.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7139 del 22 giugno 2017

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA